

COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

STATUTO

- Approvato con delibera C.C. n. 111 del 25.09.1991
- Modificato con delibera C.C. n. 60 del 10.06.1996
(Adeguamento Legge 81/93)
- Modificato con delibera C.C. n. 141 del 29.10.1997
- Modificato con delibera C.C. n. 06 del 19.03.1998
(Adeguamento Legge 127/97)
- Modificato con delibera C.C. n. 02 del 9.03.2000
(Adeguamento Legge n. 265/99)
- Modificato con delibera C.C. n. 77 del 9.08.2001
(Adeguamento T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)
- Modificato con delibera C.C. n. 88 del 27.09.2001
(Adeguamento T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

TITOLO I

IL COMUNE DI ANDORA

ART. 1 - IL COMUNE

1. Il Comune di Andora è Ente autonomo territoriale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi dettati dalla Costituzione e dai principi delle leggi dello Stato e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune riconosce la vocazione turistica, agricola e artigianale della popolazione insediata nel territorio; ne favorisce le attività per il loro armonico sviluppo e persegue il perfezionamento di una coerente pianificazione urbanistica nel rispetto e compatibilità delle esigenze dei Comuni vicini.

ART. 2 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Andora utilizza, negli atti e nel sigillo, come proprio segno distintivo, lo stemma concessogli con il D.P.R. 3/11/1987, registrato dalla Corte dei Conti 14/169 il 9/12/1987 e trascritto nei registri dell'Ufficio araldico al n. 135/1987.

2. Il Comune, inoltre, nelle cerimonie ufficiali e nelle ricorrenze pubbliche, su autorizzazione del Sindaco, può esibire il Gonfalone nella foggia autorizzata con D.P.R. del 3/11/1987, eventualmente accompagnato da quello storico costituito da: "D'azzurro al capo di Genova, alla banda d'oro sul tutto, lo scudo è cimato dalla corona patriziale genovese e sorretto ai lati da due puttini alati".

3. E' vietato l'uso e la riproduzione di tali simboli, se non per fini autorizzati.

ART. 3 - IL TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Andora si estende per 3.161 ha. ed è confinante con i Comuni di Laigueglia, Alassio, Villanova, Garlenda, Stellanello, Villa Faraldi, San Bartolomeo al Mare e Cervo e Mar Ligure.

2. Il Comune riconosce e tutela i nuclei storici di San Pietro, San Bartolomeo, San Giovanni, Castello, Rollo, Conna e Colla Micheri, e promuove associazioni di cittadini

esponenziali degli interessi di detti nuclei, con le modalità previste dal Regolamento della partecipazione popolare.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Cavour 94; ivi si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.

4. Lo spostamento della sede comunale può essere disposto dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

ART. 4 - FINALITA' E FUNZIONI

1. Il Comune di Andora è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune assicura pari dignità ed opportunità a tutti i cittadini, per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la propria azione ai principi di equità e di solidarietà al fine di superare gli squilibri economici e sociali esistenti all'interno della comunità.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune svolge funzioni anche attraverso la promozione di attività demandate ordinariamente alla autonoma determinazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Spetta inoltre al Comune curare la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

5. Il Comune di Andora concorre anche con le altre istituzioni alla determinazione ed attuazione degli obiettivi dello Stato, favorendo insieme agli altri enti territoriali la realizzazione delle linee programmatiche della Regione Liguria.

6. Promuove iniziative ed accordi con altri Enti locali liguri per la tutela delle tradizioni storiche e culturali, nonché per lo sviluppo del territorio, dell'economia e dei servizi in armonia con le altre realtà locali. Si avvale della collaborazione di Associazioni, anche di volontariato, e Comunità locali per la valorizzazione delle tradizioni locali, per la diffusione e promozione di attività di rilevanza turistica e culturale.

7. Il Comune aderisce a forme di collaborazione e di associazione con enti locali di altre Regioni italiane e con comunità locali degli altri Stati appartenenti alla Comunità europea.

8. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, mentre quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, sono regolate dagli accordi che disciplinano i rapporti di collaborazione con le stesse.

9. I Regolamenti di attuazione dello Statuto sono i seguenti:

- a) Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale;
- b) Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- c) Regolamento della contabilità e dei controlli;
- d) Regolamento della partecipazione popolare;
- e) Regolamento dei contratti;
- f) Regolamento per la disciplina della gestione dei pubblici servizi;
- g) Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico.

10. I predetti regolamenti ed altri che eventualmente il Consiglio comunale intendesse adottare saranno approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 5 - ALBO PRETORIO

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico uno spazio apposito da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Le copie delle deliberazioni di Giunta Comunale che, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 18.08.2000, devono essere comunicate in elenco ai capigruppo consiliari, saranno depositate in un apposito archivio - tenuto su supporto cartaceo ed informatico presso la sede comunale, intendendosi che i capigruppo hanno a tal fine eletto domicilio presso la sede comunale stessa, salvo loro esplicita dichiarazione in contrario.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 6 - GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi elettivi del Comune il CONSIGLIO COMUNALE, la GIUNTA COMUNALE e il SINDACO.

2. Spetta agli organi elettivi la funzione di rappresentanza politica e di controllo della gestione, e la definizione degli indirizzi della azione amministrativa.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Spetta al Consiglio Comunale stabilire gli indirizzi per l'attività amministrativa del Comune ed il controllo politico-amministrativo sull'azione degli altri organi, anche mediante istanza di sindacato ispettivo al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

3. Il Consiglio Comunale attraverso l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione annuale e pluriennale e di pianificazione delle risorse ,definisce gli obiettivi generali dell'Ente, partecipa alla definizione delle linee programmatiche dell'azione di governo ed esercita il controllo sulla loro attuazione.

ART. 8 - ELEZIONE

1. Il Consiglio Comunale di Andora comprende 16 consiglieri oltre al Sindaco che lo convoca e lo presiede.

2. L'elezione si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco, con le modalità di cui all'art. 71 del T.U. n.267/2000.

ART. 9 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco per iscritto mediante apposito avviso contenente l'elenco delle pratiche iscritte all'ordine del giorno. L'avviso deve essere consegnato ai consiglieri a mezzo raccomandata A.R. o notifica almeno cinque giorni prima dell'adunanza se trattasi di convocazione ordinaria o tre giorni prima per i casi di convocazione straordinaria. Per i casi d'urgenza l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta a mezzo telegramma o notifica.

2. Sono sempre ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione di cui all'art. 42, comma 2° lettera b) del T.U. n. 267/2000. Tutti i documenti inerenti le proposte all'esame del Consiglio Comunale devono essere depositati agli atti almeno 24 ore prima della seduta.

3. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento e sono presiedute dal Sindaco o in caso di assenza ed impedimento dal Vice-Sindaco. Nei casi in cui sia il Sindaco che il Vice-Sindaco risultano assenti o impediti, la seduta è presieduta dal consigliere anziano ed in sua assenza o impedimento dal consigliere che segue nell'ordine di proclamazione.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto non prevedano una diversa maggioranza per la validità della deliberazione. Nella seduta di seconda convocazione che avrà luogo comunque in data differita rispetto alla prima, è sufficiente la presenza di almeno sei consiglieri. Non concorrono a determinare la validità della seduta coloro che si assentano dalla sala prima della votazione e l'eventuale Assessore che non riveste la carica di consigliere. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

5. La prima seduta del C.C. neoeletto deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi nei successivi dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.

6. Il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi oggetto - esamina le condizioni dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell' art. 41 del T.U. 18.08.2000 n.267.

7. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento di fedeltà alla Costituzione.

8. Il Sindaco procede indi alla comunicazione al Consiglio Comunale della composizione della Giunta e della nomina del Vice-Sindaco.

9. Entro sei mesi dalla sua elezione il Sindaco, sentita la Giunta Comunale espone al Consiglio Comunale le linee guida relative al programma che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del mandato. Tale documento deve prevedere in linea di massima gli obiettivi della gestione, indicare le modalità di gestione dei servizi, l'eventuale ipotesi di attivazione o dismissione di servizi, l'elencazione dei progetti da realizzare e le forme di finanziamento.

10. Annualmente, in occasione della deliberazione con cui si provvede alla verifica degli equilibri di bilancio, ex art.193 del D.Lgs. n.267/2000, il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione dei programmi previsti nell'anno e prende atto delle giustificazioni e motivazioni in ordine ad eventuali ritardi nell'attuazione.

11. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire al proprio interno commissioni di ispezioni e d'indagine sull'attività dell'amministrazione, precisandone le finalità, l'ambito di esame, il tempo occorrente e l'eventuale necessità di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni. Tali Commissioni devono disporre di ampi poteri di esame degli atti del Comune e di audizione degli organi elettivi e burocratici. Si compongono di 5 membri di cui 2 in rappresentanza della minoranza.

12. Il Consiglio Comunale resta in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti limitandosi dopo la convocazione dei comizi ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili.

13. Nei casi di scioglimento del Consiglio Comunale per le fattispecie previste dall'art. 141 del T.U. n.267/2000, il decreto di scioglimento assegna l'amministrazione del Comune ad un Commissario straordinario.

ART. 10 - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio è competente a deliberare sugli atti fondamentali del Comune elencati nell'art. 42 del T.U. n. 267/2000.

2. Il Consiglio, nell'ambito della propria funzione di indirizzo politico-amministrativo può svolgere le seguenti attività:

- a) definire per ciascun tipo di programma intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione, nonché i tempi della loro attuazione;
- b) stabilire, al momento dell'approvazione degli atti fondamentali, i criteri guida per la loro attuazione, adottando eventualmente soluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli organi elettivi e burocratici;

- c) esprimere in qualsiasi momento direttive per orientare l'azione dei propri rappresentanti nominati in Enti, Aziende speciali, istituzioni, organismi societari ed associativi, sul cui operato conserva il controllo;
- d) adottare risoluzioni, mozioni inchieste ed ordini del giorno per esprimere gli orientamenti dello stesso consesso sui temi ed avvenimenti di carattere politico sociale economico e culturale;
- e) approvare l'indizione dei referendum di cui all'art. 42, 4° comma del presente statuto.

3. Il Consiglio Comunale, inoltre, esercita le funzioni di controllo politico amministrativo sugli altri organi elettivi secondo le norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni la cui nomina compete al Sindaco, o provvede direttamente alla nomina qualora tale competenza sia espressamente riservata allo stesso dalla legge.

ART. 11 - I CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero in caso di surroga appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale. Tale deliberazione ha efficacia immediata.

2. Il Consigliere anziano è colui che - eletto nella lista collegata al Sindaco - ha riportato la maggiore cifra individuale risultante dalla sommatoria dei voti di lista e dei voti individuali e che comunque, a parità di voti, precede nella lista dei proclamati eletti.

3. I consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio, sono invece esenti da responsabilità coloro che abbiano espresso il voto contrario ad una proposta del consiglio ed abbiano fatto constatare nel verbale il loro dissenso.

4. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione. L'obbligo di astensione non si estende ai provvedimenti a contenuto normativo ed a carattere generale come i piani urbanistici, salvo che sussista una correlazione diretta ed immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o dei parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Ogni consigliere comunale, secondo la procedura stabilita dal Regolamento ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa su tutti i provvedimenti di competenza del C.C.;

- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni e mozioni, richiedendo che la discussione si svolga nel corso della seduta; può anche ottenere informazioni dal Sindaco o dagli Assessori chiedendo che lo stesso fornisca risposta scritta;
- c) ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato - fatte salve le disposizioni della Legge n. 675/96;
- d) ottenere dal Segretario e dai funzionari copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, senza spese - sempre nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 675/96;
- e) chiedere che le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità - con i limiti e le modalità dell'art. 127 del T.U. n. 267/2000;
- f) richiedere, con le modalità previste dalla legge e con documentazione completa, la convocazione del C.C. con l'inserimento all'ordine del giorno delle proposte di deliberazione; la convocazione dovrà tenersi non oltre 20 giorni dalla richiesta;

6. Nell'espletamento del suo mandato pubblico il consigliere ha l'obbligo del segreto solo sulle questioni previste dalla legge.

7. I consiglieri che immotivatamente non intervengono a tre sedute consecutive, sono richiamati dal Sindaco per atto scritto e personalmente notificato; ove gli stessi non intervengano senza giustificato motivo alla seduta successiva, possono essere dichiarati decaduti dal C.C. su proposta del Sindaco.

8. Le dimissioni dalla carica di un consigliere, indirizzate al C.C., devono essere assunte immediatamente al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione al protocollo deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

9. Il seggio che si rendesse vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato della stessa lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

10. I Consiglieri possono essere sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19.03.1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992 n. 161. Il C.C. nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, affidando la supplenza del seggio al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora alla sospensione sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

11. I consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi professionali nè assumere consulenze presso il Comune e/o Enti ed istituzioni da esso dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni e Provincia.

12. I consiglieri possono ricevere specifici incarichi dal Sindaco, al quale relazioneranno dei risultati conseguiti e/o formuleranno proposte e pareri sulle questioni sottoposte.

ART. 12 - I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a dichiarare, alla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, e tempestivamente nel corso dell'amministrazione per eventuali modifiche, al Sindaco, a quale gruppo consiliare intendono aderire. Un gruppo può essere formato anche da un solo Consigliere, questo nel caso in cui la lista di appartenenza abbia conseguito un solo seggio.

2. Ogni gruppo consiliare designa un Capogruppo dandone comunicazione al Segretario nella prima riunione del Consiglio neo eletto, o nella prima seduta consiliare se ciò intervenga durante l'amministrazione.

3. In caso di mancata designazione nei termini indicati, si considera Capogruppo chi ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria lista, e che non sia stato nominato Sindaco, Vice Sindaco o Assessore, salvo quanto previsto nel precedente comma 1°.

4. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre ad assicurare il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio riunendosi regolarmente prima di ciascuna sua seduta.

5. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco, o, in sua vece, dal Vice Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.

6. Nella Conferenza ciascun Capogruppo può farsi sostituire da un altro Consigliere di volta in volta designato, con comunicazione al Sindaco.

7. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari, nonché i mezzi e le strutture di cui devono disporre i gruppi per assicurare il pieno e libero esercizio delle funzioni loro attribuite.

8. La Conferenza dei Capigruppo assume le funzioni di Commissione consiliare quando non sia stata nominata una specifica Commissione per l'oggetto in esame.

ART. 13 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

1. Il C.C. può istituire Commissioni permanenti. Le Commissioni permanenti con funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite sono presiedute da un consigliere dei gruppi di minoranza eletto secondo le norme dell'apposito Regolamento. La composizione della Commissione è determinata dal C.C. all'atto della sua istituzione. Il Consiglio Comunale, all'atto della definizione della composizione della Commissione può comunque decidere che la presidenza spetti ad un rappresentante della minoranza. Il Regolamento per l'organizzazione del C.C. dovrà prevedere che siano rappresentati nelle Commissioni tutti i gruppi presenti nell'organo in misura proporzionale ai seggi che ciascun gruppo detiene in seno all'Assemblea.

2. Il Consiglio può altresì stabilire che la commissione sia composta da un componente per ogni gruppo presente in Consiglio, assegnando ai rispettivi voti diversa valenza in rapporto alla composizione numerica del gruppo.

3. E' istituita in ogni caso una commissione consiliare permanente per gli atti di programmazione finanziaria, alla quale possono essere deferite le competenze istruttorie in materia di atti di programmazione, pianificazione ed esame dei regolamenti.

4. Possono altresì essere istituite, con deliberazione del Consiglio comunale, Commissioni consiliari speciali, anche a tempo determinato, per la trattazione di specifici problemi.

5. Nelle Commissioni ciascun Consigliere potrà essere affiancato da un esperto privo del diritto di voto al fine di consentire l'apporto di particolari conoscenze tecniche in materie di una certa complessità.

6. Le modalità di funzionamento e di costituzione di tali Commissioni verranno stabilite nel Regolamento del C.C.

7. Nelle commissioni devono possibilmente essere rappresentati entrambi i sessi.

ART.14 – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale gode di autonomia finanziaria ed organizzativa. All'atto dell'approvazione del bilancio, il C.C. approva lo stralcio di PEG per la parte relativa al centro di costo che comprende le spese di funzionamento dell'organo, assegnando la gestione delle risorse al responsabile del servizio segreteria generale.

2. L'autonomia organizzativa è disciplinata dalle norme del Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale.

ART.15 - FORME DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. Il Sindaco garantisce la partecipazione delle minoranze alla formulazione degli indirizzi dell'azione amministrativa ed all'elaborazione degli atti a contenuto generale, attraverso una costante informazione.

2. Tutti gli atti a contenuto generale: statuto e sue modificazioni, regolamenti di competenza consiliare, atti di programmazione finanziaria e di pianificazione generale, sono trasmessi ai consiglieri con invito ad esaminarli direttamente e/o in seno alla Commissione permanente, se costituita, con invito a presentare deduzioni ed osservazioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Sono fatti salvi i termini prescritti dal regolamento di contabilità per l'esame del bilancio e del conto consuntivo del Comune. Salvo i casi di motivate esigenze, la pratica può essere iscritta all'ordine del giorno dell'organo consiliare, solo dopo la scadenza del termine.

3. Tutti i consiglieri, limitatamente alla attività di programmazione possono presentare memorie per richiamare l'attenzione dell'organo esecutivo sulla necessità di intervento per modificare gli atti di programmazione e/o provvedere alla relativa integrazione. Le richieste devono essere congruamente motivate e devono riportare l'indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alle eventuali integrazioni.

4. Se le richieste vengono avanzate per iscritto devono essere istruite entro 30 giorni e sottoposte al C.C. nella 1^a seduta utile.

5. I consiglieri possono ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del loro mandato. Le richieste devono essere rivolte al Sindaco o all'Assessore competente per materia, che risponderanno previa acquisizione di relazioni, perizie e valutazioni in merito, da parte dei responsabili del servizio.

6. E' esclusa ogni forma di sindacato sugli atti di gestione dei responsabili del servizio, che adottano gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno in piena autonomia nel rispetto dei vincoli di bilancio, di PEG e degli obiettivi.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 16 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco con proprio atto monocratico, nel documento è indicato l'assessore che ricopre la carica di Vice-Sindaco e le eventuali deleghe conferite agli Assessori. Il provvedimento è comunicato al C.C. con le modalità di cui all'art. 9, comma 7° del presente Statuto.

2. Il Sindaco può revocare i singoli Assessori con atto scritto, dandone motivata comunicazione al C.C. nella prima seduta Consiliare utile, contestualmente al nominativo dei nuovi assessori nominati.

3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e presiede e da un numero di Assessori non superiore a cinque, di cui uno assume la carica di Vice-Sindaco; possibilmente sono rappresentati entrambi i sessi.

4. Possono entrare a far parte della Giunta uno o più cittadini non eletti in seno al C.C. alle seguenti condizioni:

- a) possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) possedere documentati requisiti di capacità direttiva, esperienza amministrativa, competenza e professionalità;
- c) non aver partecipato alle elezioni amministrative nella tornata cui si riferisce la nomina della giunta.

I requisiti devono risultare da un apposito curriculum documentato che verrà presentato al Consiglio Comunale unitamente all'atto di nomina.

5. Gli Assessori di cui al comma precedente partecipano alle adunanze del C.C. senza diritto di voto e possono prendere parola solo quando vengono trattate questioni che attengono al settore cui sono preposti o che lo interessino come persona. All'assessore in parola si estendono le norme ed i benefici sulle aspettative, permessi, ed indennità agli amministratori locali.

6. Non possono essere nominati assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti parenti ed affini del Sindaco sino al terzo grado.

7. Gli Assessori ed il Sindaco non possono ricoprire incarichi professionali o assumere consulenze al pari dei consiglieri comunali come indicato dall'art. 11, comma 11 del vigente Statuto.

8. Gli Assessori delegati al settore Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. L'Assessore, all'atto della nomina, dichiara che si asterrà dall'esercitare attività professionale nelle suddette materie nell'ambito del territorio comunale. L'obbligo di astensione previsto dalla norma in oggetto cessa con la revoca da parte del Sindaco delle deleghe riferite alle materie suddette.

9. Salvo che non venga diversamente disciplinato da una norma di legge, l'incompatibilità a svolgere l'attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata si estende anche al Sindaco, ovviamente se lo stesso non ha delegato ad Assessori la competenza nelle suddette materie.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta Comunale.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Le sedute non sono pubbliche. Tuttavia, su decisione del Sindaco, quando le circostanze e gli argomenti lo richiedono, possono essere invitati a partecipare senza diritto al voto, i revisori del conto, i funzionari, i capigruppo o consulenti.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per la attuazione degli indirizzi generali di governo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del C.C. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Sindaco, del Segretario, degli organi burocratici.

6. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori la cura di determinati settori dell'attività amministrativa. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e comunicate al C.C. nella prima seduta successiva al conferimento e del pari le revoche. I delegati rispondono unicamente al Sindaco del loro operato.

7. La Giunta Comunale ha il potere di adottare in via d'urgenza le sole deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, che risultino conformi alle previsioni della relazione previsionale e programmatica ed al programma delle opere pubbliche che devono essere ratificate dal C.C. nei successivi 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

8. Qualora per motivi eccezionali la ratifica non avviene nei termini il C.C. ha facoltà di riadottare la delibera di variazione di bilancio con un provvedimento confermativo.

9. Le deliberazioni relative ai prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa, di competenza della G.C. sono comunicate al C.C. che ne prende atto.

ART. 18 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali per l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

2. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione rientranti ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari e dirigenti.

3. La Giunta comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'organo consiliare.

4. La Giunta comunale approva il PEG ed il piano degli obiettivi che vengono assegnati alla responsabilità dei capi-settore.

5. La Giunta riconosce piena autonomia ai responsabili del servizio anche con riferimento alla individuazione di esperti e consulenti cui conferire incarichi professionali. In ogni caso, qualora il responsabile lo richieda, la giunta può essere sentita in proposito.

6. E' di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali contenuti in un apposita deliberazione approvata dal C.C., l'approvazione del piano annuale e programma triennale delle assunzioni, la definizione della dotazione organica del personale comunale.

ART. 19 - LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. I provvedimenti degli organi collegiali sono assunti con la partecipazione del Segretario Comunale. I verbali relativi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

2. Su ogni proposta di deliberazione della G.C. e del C.C. - che non sia mero atto di indirizzo – deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato.

3. Qualora il provvedimento comporti maggiori spese o minori entrate deve essere richiesto il parere da parte del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.

4. I pareri non favorevoli espressi sulle proposte di deliberazione devono essere motivati ed evidenziati nell'atto. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono discostarsene ed approvare comunque il provvedimento motivando il dissenso ovvero possono riformare la proposta di deliberazione in conformità del parere.

5. Le deliberazioni della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.125 del T.U. n. 267/2000, sono comunicate in elenco ai Capigruppo.

6. Il controllo preventivo di legittimità per volontà della Giunta si esercita sugli atti con le modalità di cui all'art. 133 del T.U. n. 267/2000.

7. Il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta si esercita secondo le disposizioni dell'art.126 del T.U., quando sia richiesto da un quinto dei consiglieri e riguardi le materie di cui al 1° comma lettere a) e b) del citato art.126, inoltrando la richiesta al Difensore Civico per il tramite dell'ufficio segreteria del Comune.

ART.20 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta decadono dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati - senza computare a tal fine il Sindaco - viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. Se la sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III**IL SINDACO****ART. 21 - IL SINDACO**

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2. Spetta al Sindaco la cura e l'attuazione degli indirizzi generali di governo e altresì:

- convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta e dirigerne i lavori secondo il Regolamento;
- presiedere la conferenza dei capigruppo;
- nominare e revocare gli Assessori ed il Vice-Sindaco;
- nominare i membri delle Commissioni ed i rappresentanti del Comune presso Enti e/o istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal C.C. quando tali nomine non siano riservate dalla legge al C.C.;
- emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene a carattere esclusivamente locale, a norma dell'art. 50 comma 5 del T.U. n. 267/200.
Qualora l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie sino a quando non intervenga la regione competente in relazione alla dimensione dell'emergenza o lo Stato nell'eventualità di più territori regionali interessati;

- stipulare gli accordi di programma, le convenzioni tra Enti Locali previste dall'art.30 del T.U. n.267/2000 e gli accordi di cui all'art. 11 legge n. 241/90;
- rappresentare il Comune in giudizio con facoltà di delega ad un funzionario o assessore;
- indire i referendum;
- nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e conferire gli incarichi di collaborazione esterna ai termini dell'art.50 comma 10 del T.U. n.267/2000;
- nominare il Segretario Generale;
- nominare il Direttore Generale in convenzione con gli altri Enti o conferire le funzioni relative al Segretario generale.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di governo che gli sono attribuite dall'art. 54 del T.U. delle autonomie locali sovrintende alle attività ivi previste, alle quali provvedono gli uffici ed i servizi competenti nell'ambito delle rispettive responsabilità.

2. Ove il Sindaco non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario "ad acta", le cui spese sono poste a carico del bilancio comunale.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico ed in tutti i casi in cui si debba far fronte a particolari necessità dell'utenza, il Sindaco adotta le ordinanze di cui al comma precedente, che modificano gli orari degli esercizi pubblici e commerciali.

5. Le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dirette a particolari soggetti, alle quali i destinatari non ottemperano, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. I poteri sostitutivi del Sindaco per l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti sono esercitati dal Prefetto.

ART. 23 - CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, decade la Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio, che resta in carica unitamente alla Giunta sino all'elezione del nuovo Sindaco. Sino a tale data le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al C.C. In tal caso si procede allo scioglimento del C.C. ed alla nomina di un commissario straordinario.

ART. 24 - IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza e impedimento del Sindaco, del pari ne esercita le funzioni nei casi di sospensione dalla carica a norma dell'art. 15, comma 4 bis della Legge n. 55/90.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 25 – STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo. Il totale dei gettoni percepiti in un mese non può comunque risultare superiore ad un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco. Con deliberazione di C.C. è possibile disporre un incremento della misura del gettone di presenza, determinato da apposito decreto ministeriale, con le modalità stabilite dallo stesso decreto, a condizione che l'Ente non si trovi in condizioni di dissesto finanziario.

2. I consiglieri, che siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro nei giorni fissati per le adunanze dell'organo. Qualora l'adunanza si svolga in orario serale il consigliere ha diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore otto. Nei casi in cui l'adunanza si protragga oltre le ore 24 il consigliere ha diritto ad assentarsi dal lavoro il giorno successivo.

3. I consiglieri che fanno parte delle commissioni comunali previste per legge ovvero siano membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per partecipare alle riunioni degli organi, comprensivo del tempo trascorso per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare alla sede del lavoro.

4. Le spese sostenute per le assenze dei lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro e da Enti pubblici economici, comprensive di tutte le voci retributive e relativi contributi sono rimborsate dal Comune con le modalità stabilite dall'art.80 del T.U., le spese per le assenze del personale dipendente delle P.A. resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

ART.26 - STATUS DI SINDACO ED ASSESSORE COMUNALE

1. I lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti delle Giunte Comunali, oltre ai permessi di cui al precedente articolo, hanno diritto ad assentarsi dai relativi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, elevabili a quarantotto per il Sindaco.

2. In aggiunta ai permessi retribuiti gli stessi hanno diritto ad assentarsi sino ad un massimo di ventiquattro ore al mese senza diritto alla retribuzione.

3. Gli eventuali assessori esterni per partecipare alle sedute del Consiglio non hanno diritto a permessi speciali, per cui le eventuali assenze dal lavoro a tale titolo devono essere imputate sul monte-ore di cui al primo comma.

ART.27 - INDENNITA' DI CARICA

1. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale compete un'indennità di funzione nella misura che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che potrà disporre in merito ad incrementi o diminuzioni della misura base che verrà stabilita da apposito decreto ministeriale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 82, comma 11 della L. n. 265/99.

2. L'indennità di funzione risulta dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano usufruito dell'aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

ART.28 - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

1. Al Sindaco compete un'indennità di fine rapporto consistente in una somma pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato ridotta proporzionalmente per periodi inferiori all'anno.

ART.29 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI

1. Il Comune assicura i propri amministratori - come definiti dall'art. 86, comma 5 del T.U. - contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.



TITOLO III

GLI ORGANI BUROCRATICI E GLI UFFICI

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ART. 30 - EFFICIENZA E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di professionalità e di responsabilità, nonché ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

2. A tal fine, per la migliore cura degli obiettivi perseguiti adotta nella propria azione metodi di verifica e di controllo.

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione fra la funzione di governo e la funzione burocratica.

2. L'organizzazione amministrativa si articola in una Segreteria generale retta dal Segretario dell'ente, ed in unità organizzative cui sono preposti i funzionari secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi di modo che ciascuna unità possa autonomamente gestire un settore di attività, assumendone la piena responsabilità.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione del Direttore generale, in convenzione con altri Comuni, la cui somma della popolazione residente risulti almeno pari a 15.000 abitanti.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di raccordo tra le funzioni del Direttore generale o del Segretario generale e l'attività dei funzionari da realizzarsi anche attraverso la conferenza dei responsabili di settore.

5. Dopo l'approvazione del bilancio la Giunta Comunale assegna a ciascun responsabile di settore una quota-parte del bilancio, che viene gestito dallo stesso in conformità agli indirizzi formulati dalla G.C.

6. Il Regolamento di contabilità - redatto in conformità all'art. 152 del T.U. prevede le modalità di esercizio e di controllo nella gestione del "budget" assegnato.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.98 del T.U. n. 267/2000.

2. La nomina del Segretario viene disposta con atto del Sindaco e ha durata corrispondente a quella del mandato del capo dell'amministrazione che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio, secondo le procedure previste nel CCNL.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. I pareri del Segretario generale - resi agli organi del Comune - non costituiscono atti del procedimento, essendo diretti alla esclusiva cognizione dell'organo elettivo o burocratico che lo ha richiesto o al quale spontaneamente il segretario lo ha indirizzato per richiamarne l'attenzione.

6. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

7. Al Segretario possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco le funzioni di direttore generale, qualora non sia stata esercitata la facoltà di nomina del direttore esterno. Allo stesso competerà il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro o un'indennità concordata tra le parti, tenuto conto dei compensi corrisposti da Enti di pari classe.

8. In forza del provvedimento di riclassificazione il Sindaco sceglie il Segretario tra gli iscritti nella fascia B dell'Albo. Trattandosi di ente riclassificato, il Sindaco, su conforme e motivata deliberazione della Giunta Comunale, può nominare il segretario tra gli iscritti nella fascia C con almeno due anni di anzianità.

ART.33 - IL VICE SEGRETARIO

1. Il Comune ha un Vice Segretario. Questi potrà anche essere scelto tra i funzionari direttivi in servizio con laurea in giurisprudenza o equipollente, il quale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, coadiuverà il Segretario generale e lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto.

2. La nomina è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Nei casi di assenza o impedimento del Vice Segretario titolare, il Sindaco può conferire un incarico "ad interim" ad altro funzionario, purchè in possesso dei requisiti per l'accesso ai posti di segretario comunale. La nomina è conferita a tempo determinato e per il tempo strettamente necessario.

4. Per ogni giorno di effettiva sostituzione del segretario assente compete al Vice Segretario una indennità giornaliera nella misura stabilita dal decreto da parte dell'Agenzia dei segretari comunali .

CAPO III

FUNZIONARI E UFFICI

ART.34 - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è regolata dall'apposito Regolamento, di competenza della G.C, e si ispira ai principi informativi stabiliti in apposito provvedimento deliberativo del C.C.

ART. 35 - FUNZIONARI

1. Gli organi elettivi svolgono funzioni di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, secondo le rispettive competenze, ed in particolare definiscono gli obiettivi programmatici, indicano le relative priorità, impartiscono le direttive generali e verificano i risultati.

2. Ai funzionari competono le responsabilità e le funzioni di seguito indicate. A tal fine essi hanno la direzione delle unità organizzative ed operano con piena autonomia tecnica e decisionale in ordine alla organizzazione ed utilizzazione delle risorse ad essi assegnate.

3. I funzionari, quali capi delle unità organizzative, hanno la responsabilità gestionale del personale da loro dipendente e la responsabilità della correttezza ed efficienza amministrativa della propria unità in relazione agli obiettivi assegnati annualmente con il relativo piano a corredo del PEG.

ART. 36 - MANSIONI DEI FUNZIONARI

1. In conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio e secondo le direttive della Giunta e del Sindaco ai funzionari competono le seguenti mansioni:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e concorso;
- c) gli atti di amministrazione, gestione ed organizzazione del personale;
- d) l'adozione degli atti di impegno e liquidazione delle spese che interessano il settore e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, in relazione alle risorse assegnate dall'organo esecutivo ed in conformità alle direttive ricevute, secondo le norme ed i principi cardine definiti nel T.U. n. 267/2000 e secondo le norme del Regolamento di contabilità;

- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessioni o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale e/o predeterminati dalla legge dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie ed i provvedimenti repressivi di cui alla Legge n. 47/1995;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- g) l'adozione della determinazione a contrattare e delle convenzioni-contratto, anche tra enti locali che attengano alla gestione ordinaria di beni e servizi.

2. Spetta in ogni caso ai funzionari:

- a) individuare all'interno del settore i vari responsabili dei procedimenti a termini dell'art. 5 della Legge n. 241/90;
- b) ordinare beni e servizi nell'ambito degli impegni di spesa deliberati con determinazioni o deliberazioni, attraverso emissione di regolari ordinativi di spesa debitamente sottoscritti;
- c) adottare tutti gli atti di liquidazione delle spese derivanti da determinazioni o deliberazioni di impegno, da contratti o convenzioni, nonché le liquidazioni di spesa di cui all'art.183, lettera a), b) e c) del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali che si intendono impegnate con l'approvazione del bilancio senza ulteriori atti di impegno.

ART. 37 - LA CONFERENZA DEI FUNZIONARI

1. La conferenza dei funzionari è presieduta dal direttore generale, o in mancanza, dal Segretario generale, o dal Vice Segretario, ed è formata da tutti i funzionari dell'ente, partecipanti.

2. La conferenza ha la funzione principale di coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più unità organizzative.

3. Il funzionamento e le competenze della conferenza sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta Comunale.

ART. 38 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune può - previa stipula di convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti - procedere alla nomina di un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. La nomina avviene con atto del Sindaco e previa deliberazione della Giunta comunale secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Direttore generale può essere revocato con le stesse formalità e modalità previste per la nomina. In ogni caso la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco che lo ha nominato.

4. Al Direttore generale compete:

- a) - attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- b) - sovrintendere alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- c) - predisporre il piano dettagliato di obiettivi ai fini della valutazione del personale e del controllo di gestione;
- d) - proporre il piano esecutivo di gestione secondo le norme dell'ordinamento contabile e finanziario;
- e) - dirigere e coordinare i capi settore;
- f) - presiedere il nucleo di valutazione.

5. Al Direttore generale possono essere assegnate, con atto del sindaco, ulteriori funzioni ed attribuzioni che non siano di competenza degli altri organi dell'ente o che risultino già assegnate ai responsabili dei servizi.

6. Al Direttore generale rispondono direttamente - nell'esercizio delle funzioni loro assegnate - i responsabili dei servizi ad eccezione del Segretario generale.

7. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, saranno introdotte nel regolamento di organizzazione, norme dirette a disciplinare, nel rispetto degli autonomi distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.

8. Nel caso in cui non risultino stipulate le convenzioni ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, le funzioni di Direttore generale possono essere attribuite al Segretario generale dal Sindaco.

9. Il Direttore generale può adottare atti di gestione a valere sui fondi del bilancio, nell'ipotesi di assenza ed impedimento del funzionario responsabile e di chi validamente lo sostituisce. Di norma non viene incaricato della gestione di determinati settori per il noto divieto della commistione tra valutandi e valutati.

ART. 39 – FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO.

1. La copertura di posti vacanti nelle qualifiche direttive o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

2. Con i criteri di cui sopra, possono essere stipulati contratti a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, per alta specializzazione o funzioni dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilirà limiti, modalità e percentuale complessiva di tali contratti in riferimento alla dotazione organica nel rispetto delle leggi vigenti.

3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, con una indennità "ad personam" la cui misura massima sarà predeterminata nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 40 - PERSONALE E UFFICI

1. L'organizzazione strutturale dell'ente è articolata, secondo quanto previsto dal competente Regolamento, in unità organizzative cui fanno capo uffici diversi collegati funzionalmente.

2. La dotazione organica del personale e le relative qualifiche sono disciplinate dall'apposito Regolamento dell'organizzazione amministrativa; lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla legge e agli accordi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali, collettivi e decentrati.

3. Il Comune cura l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

4. Il Comune riconosce le organizzazioni sindacali quali interlocutori nelle materia concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi nazionali di lavoro del comparto enti locali.

CAPO IV

EFFICIENZA E CONTROLLI

ART. 41 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, progetti ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta gestione delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune adotta il controllo di gestione.

3. Le modalità per la verifica del controllo di gestione deve essere indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente, anche con norme in deroga al D.Lgs.n. 286 del 30.07.1999.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate le forme e le procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 42 - I REVISORI DEL CONTO

1. Il Collegio dei revisori del conto comprende 3 componenti eletti dal C.C. a norma dell'art. 234 del T.U. La durata dell'incarico è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. Essi sono rieleggibili una sola volta.

2. I revisori cessano dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità sopravvenute a svolgere l'incarico per il periodo di tempo stabilito dal Regolamento di contabilità.

3. I revisori del conto esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 43 - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2. La legge stabilisce i servizi riservati al Comune in via esclusiva.

3. L'Amministrazione comunale può gestire i propri servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una azienda o una istituzione;
- b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di Istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del T.U.

4. L'Amministrazione comunale autonomamente individua le forme ottimali di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni comparative, finalizzate ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

5. L'Amministrazione comunale adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici atte a verificare la rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi prefissati.

ART. 44 - LA CONCESSIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Le concessioni di servizi pubblici del Comune sono affidate nelle forme di legge. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso in presenza di speciali circostanze relative alla natura dei servizi in conformità al Regolamento dei contratti.

2. I relativi contratti regolano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe praticate, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto e la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e di trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza, le modalità di esercizio della facoltà di riscatto ed ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell'interesse pubblico.

ART. 45 - LE AZIENDE SPECIALI DEL COMUNE

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, che può essere costituito per la gestione di servizi a prevalente connotazione economico-imprenditoriale.

2. La costituzione e lo scioglimento di Aziende speciali sono deliberati dal Consiglio comunale. La deliberazione deve indicare il servizio o i servizi pubblici per la cui gestione l'Azienda viene costituita. L'attribuzione all'Azienda di nuovi servizi e lo scorporo dall'Azienda di servizi da essa gestiti, sono parimenti deliberati dal Consiglio.

3. Il Consiglio comunale delibera lo statuto dell'Azienda, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, e comunque sentito il suo parere, le relative modificazioni.

4. L'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'Azienda stessa.

5. Il Comune conferisce all'Azienda il capitale di dotazione. Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'Azienda ne determina le finalità e gli indirizzi; emana le direttive necessarie al raggiungimento del pareggio del bilancio e degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare; ne approva gli atti fondamentali come definiti nello statuto dell'Azienda; esercita su di essa la vigilanza; ne verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura preventiva degli eventuali costi sociali; esercita nei confronti degli organi dell'Azienda le funzioni indicate all'articolo seguente.

6. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma precedente sono previste nello Statuto dell'Azienda.

ART. 46 - GLI ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Al Direttore compete la responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di amministratori compresi tra un minimo di 3 e un massimo di 5 secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, tra candidati che possiedono i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per incarichi prestati presso aziende pubbliche e privati per uffici ricoperti; rimangono in carica per il tempo stabilito dallo Statuto dell'azienda.

5. Il Presidente è nominato dal Sindaco secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità ed esperienza professionale, a seguito di pubblico concorso o con le modalità previste dallo statuto dell'azienda. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dallo statuto dell'azienda, dai contratti collettivi, nonché dalla leggi vigenti in materia.

7. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sono stabilite nello Statuto dell'Azienda.

8. Il Direttore può essere revocato, previa contestazione scritta, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, secondo le procedure previste dal relativo statuto.

ART. 47 - LE ISTITUZIONI

1. L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, che può essere costituito per la gestione di servizi sociali, culturali, educativi e sportivi, purché estranei alla logica di mercato.

2. Vale per la costituzione di Istituzioni, per gli organi delle medesime e per le funzioni che il Comune è competente ad esercitare nei loro confronti, quanto è previsto in materia di aziende speciali all'art. 114 del T.U. n. 267/2000.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco in conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale ed alle norme del Regolamento. Il Regolamento prevede altresì la durata del mandato.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati, dalla legge e dal presente Statuto.

ART.47 bis – TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI IN SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Consiglio Comunale, con atto unilaterale può trasformare le aziende speciali in società per azioni, di cui il Comune può restare azionista unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

2. Il capitale iniziale di tale società corrisponde al capitale di dotazione dell'azienda purchè in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione della società.

3. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società, ferma l'applicazione degli art.2330, commi terzo e quarto ed art. 2330 bis del c.c.

ART. 48 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici il Comune può anche costituire società con partecipazione pubblica minoritaria, procedendo alla selezione dei partners con procedure ad evidenza pubblica.

2. Il socio con quota minoritaria può essere individuato anche mediante indagine di mercato o con trattativa diretta a seguito di almeno due infruttuosi esperimenti di selezione mediante procedure ad evidenza pubblica.

3. Il Comune può partecipare alla costituzione, ovvero acquisire quote o azioni, di società di capitali, anche ai sensi dell'art. 2458 c.c.. Può partecipare altresì ad associazioni o a fondazioni.

4. La partecipazione del Comune a società, associazioni o fondazioni di cui al comma precedente, è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio comunale.

5. Compete al Sindaco la nomina dei rappresentanti del Comune in seno ad organi di società, associazioni e fondazioni in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 49 - PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I soggetti interessati da atti del Comune possono partecipare al relativo procedimento nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento della partecipazione popolare.

2. Ove non sussistano particolari ragioni di impedimento derivanti da peculiari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi o uffici del Comune comunicano l'avvio del procedimento stesso con mezzi idonei:

- a) ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
- b) a coloro che per legge devono intervenire;
- c) ai soggetti ai quali il provvedimento può oggettivamente ledere un eventuale diritto o interesse legittimo, sempreché tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.

3. I soggetti di cui al precedente comma, nonché gli altri soggetti eventualmente legittimati, possono intervenire nel procedimento secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale con l'apposito Regolamento della partecipazione popolare. Le modalità di intervento devono consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni in modo effettivo e con ragionevole facilità, secondo i criteri di equilibrato contemperamento con le esigenze di efficienza e celerità del procedimento amministrativo.

4. Quando ciò sia possibile ed opportuno nel pubblico interesse, la partecipazione al procedimento può dare luogo alla conclusione di accordi tra gli interessati e l'amministrazione comunale, relativi ai provvedimenti cui il procedimento stesso è preordinato.

ART. 50 - TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune garantisce la più ampia informazione nella propria attività come presupposto di effettiva partecipazione. Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento e tutti gli atti endoprocedimentali - richiamati o presupposti nel provvedimento finale, i pareri tecnici e nulla osta dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati a seguito di espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che, conformemente al regolamento, ne vieti l'esibizione, a salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, ovvero possa essere di pregiudizio all'Ente. Non sono pubbliche le comunicazioni interne tra il personale degli uffici, e tra questi e gli organi politici ed il segretario generale.

2. Il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata, così come previsto dall'art. 10 del T.U. n. 267/2000 e dalla Legge n. 241/90:

- a) di accedere agli atti amministrativi del Comune ed ottenerne copia, con modalità, anche afferenti ai costi, previste dal Regolamento della partecipazione popolare;
- b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale sia in possesso, ai fini della tutela di posizioni giuridiche soggettive.

3. Le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinate con il Regolamento della partecipazione popolare, secondo criteri di equilibrio tra l'esigenza di rendere effettivi i diritti di cui sopra, e la salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione ed i principi in materia di tutela del diritto alla riservatezza.

ART. 51 - FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune quando si appresta a compiere atti, o comunque ad assumere decisioni che toccano in modo specifico gli interessi di una parte definita della popolazione residente nel territorio comunale, può consultare su propria iniziativa o su richiesta di altri enti o organismi la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti.

2. A tal fine il Comune può:

- a) promuovere incontri tra esponenti dell'amministrazione e rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte del Comune;
- b) attivare consulte o organismi similari, cui partecipino rappresentanti degli interessi settoriali interessati dall'attività del Comune;

- c) convocare periodicamente assemblee con la partecipazione di esponenti dell'amministrazione comunale, invitando ad intervenire - con adeguati mezzi di pubblicità - la popolazione specificatamente interessata agli atti da compiersi o alle decisioni da assumersi.

ART. 52 - REFERENDUM

1. La popolazione del Comune può essere consultata su questioni relative a materie di competenza comunale tramite referendum.

2. I Referendum possono essere propositivi, consultivi ed abrogativi con l'unica condizione che devono riguardare materie di esclusivo interesse locale.

3. Possono sottoporsi a referendum le questioni che presentino i seguenti requisiti:

- a) riguardare materie che non esorbitino dalle competenze del Comune;
- d) riguardare uno specifico atto, intervento o comportamento che il Comune possa, nella sua discrezionalità adottare o non adottare, essendo pertanto esclusi referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti dovuti;
- e) essere formulate con sufficiente chiarezza e precisione, nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere con un "si" o con un "no".

4. Il referendum non può avere per oggetto:

- a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- d) atti relativi a imposte, tasse, tariffe e rette;
- e) bilanci preventivi o consuntivi;
- f) atti inerenti a tutela di minoranze etniche o religiose;
- g) disposizioni relative al presente Statuto.

5. Il referendum può essere proposto per iniziativa dell'amministrazione comunale da formalizzarsi con delibera consiliare.

6. Può essere altresì promosso per iniziativa popolare qualora ne faccia richiesta almeno il 15% del corpo elettorale. Il referendum di iniziativa popolare è comunque indetto dal Sindaco, una volta accertatane l'ammissibilità, come previsto nel comma successivo.

7. Con il Regolamento della partecipazione popolare è disciplinata la composizione della Commissione che si pronuncia sull'ammissibilità del referendum di cui al comma 5 quanto al suo oggetto e alla chiarezza dei quesiti proposti.

8. I referendum si svolgono in una giornata festiva di una sola sessione annuale, ad eccezione dell'anno in cui si rinnova il consiglio comunale. Non possono svolgersi in coincidenza con operazioni di voto che riguardino consultazioni per l'elezione del Consiglio comunale e/o provinciale. Il regolamento di cui al comma 6 disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

9. Viene attribuito diritto di voto a tutti i cittadini residenti che siano elettori della Camera dei Deputati.

10. L'oggetto del referendum è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dallo svolgimento. In tale seduta ciascuno dei gruppi consiliari si esprime in ordine al risultato. L'organo competente delibera in proposito, con motivazione analitica, entro i 60 giorni successivi.

11. Non si procede agli adempimenti di cui al comma che precede, se non ha partecipato alla consultazione, con voto favorevole o contrario, almeno il 50 % degli aventi diritto.

ART.53 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune dinanzi alla Magistratura ordinaria ed amministrativa.

2. Provvederà il giudice ad integrare il contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza tutte le spese di giudizio ricadono su chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo i casi in cui il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi presentati.

3. Le Associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune.

ART. 54 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

1. Singoli cittadini, residenti o proprietari di immobili nel territorio del Comune di Andora, nonché gruppi o organizzazioni di cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che

siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale, o a parte di esso.

2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:

- a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, deve essere indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
- b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
- c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.

3. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, e competente Ufficio risponde per iscritto all'autore o al primo firmatario, ovvero alla organizzazione indicata.

4. La risposta deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi, o i comportamenti sollecitati potranno realizzarsi.

ART. 55 - IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale può istituire il Difensore Civico anche in collaborazione con altre amministrazioni comunali.

2. Il Sindaco nomina il Difensore Civico previa indicazione e determinazione dei criteri di preferenza tra i diversi candidati.

3. Il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico stabilisce i requisiti di eleggibilità, i motivi di incompatibilità, la durata in carica, le cause di decadenza e di revoca, le funzioni ed i poteri, il compenso ed ogni altra norma di organizzazione.

4. Il Comune, ove il Sindaco non ritenga di nominare un proprio Difensore Civico, può stipulare una convenzione con la Regione Liguria per l'utilizzazione del difensore civico regionale, ovvero convenzionare il servizio con altri enti locali, approvando la convenzione di cui all'art.30 del T.U.n.267/2000.

ART. 56 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni che perseguano, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.

2. La Giunta comunale registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati, le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, operanti sul territorio del Comune. Tali organismi possono, in tal modo, avere accesso alle strutture e agli uffici comunali secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme relative alla procedura di approvazione e verifica del documento contenente le linee programmatiche di governo si applicano a partire dalle prossime elezioni amministrative.

2. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

3. Per le violazioni alle disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali per le quali non sia prestabilita dalla legge una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 24.11.1981, n. 689, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma uno dell'articolo in questione e del limite massimo nel decuplo del minimo, come fissato dal comma 2.

ART. 58 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore scaduti trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Lo Statuto deve essere trasmesso alla Regione Liguria per la pubblicazione sul bollettino Ufficiale e deve essere inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

INDICE STATUTO COMUNALE

Titolo	Capo	Articolo	Oggetto	Commi	N. Pag.
I			IL COMUNE DI ANDORA		2
		1	Il Comune	2	2
		2	Stemma e gonfalone	3	2
		3	Il territorio	4	2-3
		4	Finalità e funzioni	10	3-4
		5	Albo pretorio	4	4
II			GLI ORGANI ELETTIVI		5
		6	Gli organi del Comune	2	5
	I		IL CONSIGLIO COMUNALE		5
		7	Il Consiglio Comunale	3	5
		8	Elezione	2	5-6
		9	Norme generali di funzionamento	13	6-7
		10	Le funzioni del Consiglio Comunale	4	7-8
		11	I Consiglieri	12	8-9-10
		12	I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo	8	10
		13	Commissioni consiliari permanenti speciali	7	10-11
		14	Autonomia organizzativa e finanziaria	2	11
		15	Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze	6	11-12
	II		LA GIUNTA COMUNALE		12

Titolo	Capo	Articolo	Oggetto	Commi	N. Pag.
		16	Composizione	9	12-13
		17	Funzionamento dell'organo	9	14
		18	Competenze	6	14-15
		19	Le deliberazioni degli organi collegiali	7	15
		20	Mozione di sfiducia	3	16
	III		IL SINDACO		16
		21	Il Sindaco	2	16-17
		22	Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	6	17
		23	Cessazione dalla carica	2	17-18
		24	Il Vice Sindaco	1	18
	IV		I CONSIGLIERI COMUNALI		18
		25	Status di consigliere comunale	4	18-19
		26	Status di Sindaco ed Assessore comunale	3	19
		27	Indennità di carica	2	19
		28	Indennità di fine rapporto	1	19
		29	Assicurazione contro i rischi	1	20
III			GLI ORGANI BUROCRATICI E GLI UFFICI		21
	I		L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE		21
		30	Efficienza e responsabilità amministrativa	2	21
		31	Organizzazione amministrativa	7	21-22
	II		IL SEGRETARIO COMUNALE		22

Titolo	Capo	Articolo	Oggetto	Commi	N. Pag.
		32	Il Segretario Comunale	8	22-23
		33	Il Vice Segretario	4	23
	III		FUNZIONARI E UFFICI		23
		34	L'organizzazione degli uffici e dei servizi	1	24
		35	Funzionari	3	24
		36	Mansioni dei funzionari	2	24-25
		37	La conferenza dei funzionari	3	25
		38	Il Direttore Generale	9	25-26
		39	Funzionari a tempo determinato	3	26-27
		40	Personale e uffici	4	27
	IV		EFFICIENZA E CONTROLLI		27
		41	Controllo di gestione	4	27-28
		42	I revisori del conto	3	28
IV			I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI		29
		43	La gestione dei servizi pubblici comunali	5	29
		44	La concessione dei servizi pubblici	2	30
		45	Le aziende speciali del comune	6	30
		46	Gli organi delle aziende speciali	8	31
		47	Le istituzioni	4	31-32
		47 bis	Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni	3	32
		48	Partecipazione a società di capitali, associazioni e fondazioni	5	32

V			PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE		33
Titolo	Capo	Articolo	Oggetto	Commi	N. Pag.
		49	Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi	4	33
		50	Trasparenza dell'amministrazione e accesso dei cittadini alle informazioni amministrative	3	33-34
		51	Forme di consultazione popolare	2	34-35
		52	Referendum	11	35-36
		53	Azione popolare	3	36
		54	Istanze petizioni proposte	4	36-37
		55	Il Difensore Civico	4	37
		56	Associazioni e volontariato	2	37-38
			DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		39
		57	Disposizioni transitorie e finali	3	39
		58	Entrata in vigore	2	39